

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2508

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NANNINI, BORGHI, DALL'ARMELLINA, BIANCHI FORTUNATO,  
BUZZI, RAMPA, PATRINI**

*Presentata il 2 luglio 1965*

**Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690,  
relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti  
elementari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690, avente per oggetto « trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari » stabilisce che: « I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942, in qualità di insegnanti di ruolo nelle scuole elementari pubbliche ai fini della determinazione della indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali (E.N.P.A.S.), sono riconosciuti:

per intero, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952;

per il 70 per cento, per i casi di cessazione da servizio a partire dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952 ».

Con gli articoli 1 e 2 della legge 1° giugno 1942, n. 675, gli insegnanti delle scuole rurali, sostitutive delle scuole gestite, per delega dello Stato, dagli Enti di cultura di cui all'articolo 69 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e quelli dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, vennero inquadrati nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato.

In sede di riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con modificazione con legge 23 aprile 1952, n. 526, il servizio prestato dagli insegnanti stabili alle dipendenze degli enti delegati venne « considerato quale servizio di ruolo per il combinato disposto dell'articolo 83 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e dell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1781 » (lettera b dell'articolo 5 del citato decreto legge n. 499).

La stabilità del rapporto di impiego alla dipendenza degli enti delegati e la qualificazione del servizio come servizio di ruolo avrebbero dovuto consentire senz'altro il riconoscimento del servizio stesso come servizio di ruolo prestato nelle scuole elementari pubbliche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita ai sensi del richiamato articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Sono sorte invece difficoltà determinate dalla interpretazione restrittiva che si è voluto dare al suddetto articolo 22 e all'articolo 83 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, nel senso che i suddetti servizi vanno considerati

di ruolo nelle scuole classificate (scuole elementari statali) solo e soltanto « agli effetti dell'anzianità di carriera nel caso che il maestro divenga, in seguito, titolare di una scuola classificata » e non anche ai fini della liquidazione di indennità di buonuscita.

La motivazione è senza fondamento perché la norma di cui all'articolo 83 del testo unico è anteriore alla legge 1° giugno 1942, n. 675, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, e alla legge 13 giugno 1952, n. 690, e queste leggi assimilano, ad ogni effetto, il servizio prestato come stabili alle dipendenze degli enti delegati, sia come qualità sia come durata, al servizio prestato nelle scuole elementari pubbliche.

Il pretesto addotto è stato avvalorato poi dalla mancanza di disposizioni ministeriali sulla ricostruzione dello stato di servizio e sulla qualificazione dello stesso come servizio di ruolo anche per quello prestato nelle scuole classificate.

La direzione generale dell'E.N.P.A.S. dopo ripetuti interventi degli interessati e della organizzazione sindacale diramava una circolare con cui chiedeva che gli uffici provinciali scolastici attestassero che l'insegnante aveva prestato servizio alla dipendenza degli enti delegati non come provvisorio ma come stabile e di ruolo ai fini del riconoscimento dello stesso per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Ove è stato possibile rintracciare documenti, si è potuto ovviare all'inconveniente lamentato; ma per cause belliche molti atti originali degli enti e documenti depositati presso i Provveditori agli studi o presso il Ministero della pubblica istruzione, sono andati distrutti o perduti anche per il trasferimento degli stessi al nord, durante l'amministrazione della Repubblica di Salò.

Non pare giusto che gli insegnanti che furono assunti in ruolo secondo le norme allora vigenti oggi non debbano vedersi valutato il servizio prestato come titolare o stabile ai fini anche della liquidazione dell'indennità di buonuscita per la mancanza di documenti originali, mancanza non dipendente dalla loro volontà, e per la mancanza di direttive sulla ricostruzione dello stato di servizio e ciò anche in contrasto con la richiamata lettera *c* dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499.

Risultati vani i tentativi operati in questi ultimi anni dagli interessati e dalle organiz-

zazioni sindacali presso il Ministero della pubblica istruzione per sanare la situazione mediante il potere di ordinanza, abbiamo preso l'iniziativa di presentare proposta di legge al fine di rendere giustizia a insegnanti che per colpa non a loro imputabile si vedono ridotto l'ammontare dell'indennità di buonuscita.

L'articolo 1, considerando i servizi prestati dagli insegnanti alla dipendenza degli Enti delegati, serve a dare una esatta interpretazione all'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Con l'articolo 2 si tende a sanare tutte le situazioni determinate dalla soppressione degli Enti delegati e dal passaggio delle loro scuole allo Stato con l'inquadramento degli insegnanti nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato, passaggio avvenuto nel periodo di guerra e quindi con possibilità, come è accaduto, di dispersione o distruzione di atti o documenti.

Per confortare l'utilità della presente proposta, ricordiamo che l'ex Presidente dell'Ente nazionale di cultura, professore Ernesto Codignola, ha più volte rilasciato attestati sul rapporto stabile di impiego degli insegnanti, ma tali attestati non sono stati presi in considerazione, perché non vi è una norma che lo permetta.

L'articolo 3 riconosce al Ministro della pubblica istruzione la competenza ad emanare d'accordo con il Ministro del tesoro le norme di attuazione anche per rendere esecutiva la norma stessa presso l'E.N.P.A.S.

L'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore della legge, data che per ragioni di giustizia dovrebbe essere quella del 1° ottobre 1952, ma che per motivi pratici si riporta al 1° luglio 1965.

È opportuno mettere in evidenza che il provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio dello Stato.

D'altra parte l'E.N.P.A.S. non può sollevare eccezioni di carattere finanziario perché l'onere è ripartito nel tempo ed entra nei limiti di spesa media annuale prevista per il pagamento dell'indennità di buonuscita ed anche per le dichiarazioni fatte dai dirigenti dell'Ente e confermate, come già ricordato, in una circolare inviata ai Provveditori agli Studi.

Confidiamo pertanto, onorevoli colleghi, che la proposta abbia il vostro consenso e la vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

I servizi prestati in qualità di insegnante stabile, comunque assunto nelle scuole gestite per delega dello Stato dagli Enti di cultura di cui all'articolo 69 del regio decreto legge 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni sono riconosciuti, come durata e qualità, quali servizi di ruolo prestati nelle scuole elementari pubbliche ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

### ART. 2.

I Provveditori agli Studi, in conformità alle norme di attuazione della presente legge, rilasciano attestati comprovanti la qualità e la durata del servizio prestato alle dipendenze degli Enti delegati desumendola da regolari atti esistenti presso gli uffici dipendenti.

Qualora non risultino atti originali in quanto essi sono andati distrutti o perduti per causa di guerra si può desumere la qualità del servizio prestato dall'insegnante da documenti scolastici o da tracce di rapporti informativi compilati dai dirigenti degli Enti delegati o da attestazioni rilasciate anche *a posteriori* dagli stessi sulla natura dei servizi prestati, o da atto di notorietà rilasciato dalla Pretura e sottoscritto come testimoni da funzionari amministrativi o scolastici del Ministero della pubblica istruzione o da dirigenti scolastici anche se in quiescenza a suo tempo comandati presso gli Enti delegati ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577.

### ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilirà con proprio decreto le norme di attuazione della presente legge.

### ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1965.